

STATUTO DELL'APPLE MACINTOSH USER GROUP DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Capo I - Principi generali

Articolo 1. L'Apple Macintosh User Group dell'Università di Roma Tre (di seguito mugroma.org) ha come scopo precipuo la fornitura di supporto per l'installazione e l'uso di computer e periferiche Apple Macintosh oltre ad essere punto di aggregazione per tutti gli utenti Mac, di ogni grado di esperienza, che studiano e/o collaborano con l'Università stessa.

Articolo 2. Il mugroma.org è inderogabilmente apolitico, nessuno dei beni o dei servizi del MUG può essere impiegato per promozione politica. Il MUG rispetta i principi morali e civili e le leggi della Repubblica Italiana che li regolano e chiede il medesimo rispetto come condizione necessaria all'iscrizione.

Articolo 3. Il fine del mugroma.org è aiutare i propri iscritti nell'uso di materiale informatico od accessorio per qualsiasi attività legale, creativa ed originale.

Il mugroma.org si impegna inoltre a favorire con ogni mezzo lo scambio di conoscenze ed informazioni al fine di costituire un patrimonio culturale comune.

Articolo 4. Il mugroma.org incentiva e supporta la produzione e la diffusione della Documentazione Libera e del Software Libero.

Articolo 5. Il mugroma.org collabora con ogni ente dell'Università al fine di portare il proprio contributo costruttivo. Può inoltre intrattenere relazioni con associazioni culturali, società senza scopo di lucro o altri Apple Macintosh User Group per raggiungere i fini statuari e per l'aumento della sua popolarità.

Articolo 6. Sono organi dell'Apple Macintosh User Group dell'Università di Roma Tre: il Congresso, il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei fondatori, il dominio mug.uniroma3.it.

Articolo 7. Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso secondo le modalità previste dal Titolo II del Capo II

Capo II, Regolamento di organizzazione.

Titolo I - Adesioni

Articolo 8. Possono iscriversi al mugroma.org in qualità di soci ordinari tutti gli iscritti all'Università di Roma Tre, i dipendenti, i collaboratori, gli ex-alunni ed i consulenti sottoscrivendo il presente Statuto. Possono altresì iscriversi tutti gli studenti liceali, gli studenti universitari ed ex-studenti di Università italiane e straniere.

Articolo 9. Si acquisisce lo status di Socio Onorario accettando la nomina del Presidente o su proposta motivata degli altri soci. Soci sostenitori sono coloro che, iscritti al mugroma.org,

contribuiscono volontariamente con beni e/o servizi al patrimonio comune.

Tutti i Membri hanno indistintamente il dovere di difendere il buon nome del mugroma.org, il diritto di partecipare alle riunioni e godono delle agevolazioni offerte. L'iscrizione ha validità illimitata e può essere revocata dal Consiglio Esecutivo dietro richiesta dell'interessato o del congresso o al sopraggiungere di contrasti con il presente statuto.

Articolo 10. L'iscrizione al mugroma.org è gratuita. La domanda di iscrizione va redatta per intero (Nome, Cognome, e-Mail e UserID) ed è necessario sottoscrivere il presente statuto.

Il mugroma.org non può e non ha titolo per effettuare alcuna verifica sui dati personali quindi il richiedente è responsabile civilmente e penalmente in toto della certificazione della propria identità. Non verranno accettate domande di iscrizione incomplete né anonime.

Il richiedente autorizza il mugroma.org al trattamento dei suoi dati per i soli fini di gestione. È espressamente escluso il trattamento dei dati personali per fini diversi. È diritto di un Membro chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. La richiesta di cancellazione dei dati personali implica automaticamente la fine dell'iscrizione al mugroma.org. Un ex-Membro può reinoltrare domanda di iscrizione, salvo che la precedente non gli sia stata rifiutata.

Il richiedente completando ed inoltrando la domanda di iscrizione dichiara di conoscere e sottoscrivere il presente statuto.

La compilazione della domanda non dà diritto all'iscrizione al mugroma.org che deve essere ratificata dal Presidente e può da questo essere respinta senza obbligo di motivazione.

Il rifiuto di una domanda di iscrizione comporta la cancellazione, il più presto possibile, dei dati del richiedente da supporti modificabili in qualunque forma in essi detenuti dal mugroma.org. Del rifiuto viene data tempestiva comunicazione. Non è doveroso per mugroma.org cancellare i dati di ex-membri o persone cui sia stata rifiutata l'iscrizione da copie non modificabili eseguite per backup con qualunque mezzo. Se richiesta, detta cancellazione avviene interamente a spese del richiedente.

Titolo II - Il Congresso

Articolo 11. Organo supremo del mugroma.org è il Congresso.

Al Congresso possono partecipare con diritto di voto tutti gli iscritti che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Esecutivo o alla Presidenza. Chi non ha mai partecipato ad una attività del mugroma.org, per avere diritto di voto, deve sottoscrivere il presente statuto e farne richiesta al Consiglio Esecutivo entro quindici giorni dalla data del Congresso.

Articolo 12. Il Congresso in sede ordinaria è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno mediante comunicazione sul sito internet entro trenta giorni dall'apertura del Congresso. Il congresso in sede straordinaria è convocato dal Presidente su delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Esecutivo oppure su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti. La convocazione avviene mediante comunicazione sul sito internet entro quindici giorni dall'apertura del Congresso. Al presidente si riconosce possibilità di Veto sulla convocazione del congresso in sede straordinaria.

Articolo 13. Spetta al Congresso riunito in sede ordinaria:

- a) discutere ed approvare la Relazione finale presentata dal Consiglio Esecutivo;
- b) determinare l'attività futura del mugroma.org per il raggiungimento dei fini statutari,

indicandone le modalità e i mezzi;

c) incentivare la conoscenza tra gli iscritti;

d) proporre nuovi membri per il Consiglio Esecutivo;

e) deliberare modifiche allo Statuto, ad esclusione del Capo I. Delibere riguardanti modifiche del presente Statuto possono essere prese limitatamente ai punti specificatamente indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 14. Spetta al Congresso riunito in sede straordinaria:

a) discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G. così come formulati nella richiesta di convocazione;

b) deliberare modifiche al Capo I del presente Statuto.

Il Congresso con una mozione motivata può verificare il mandato al Consiglio Esecutivo quando, in riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., esistano gravi discordanze tra le delibere adottate in Congresso e le linee seguite dal Consiglio Esecutivo stesso. In caso di revoca del mandato si procederà alle elezioni del nuovo Consiglio Esecutivo con votazione a scrutinio pubblico.

Titolo III - Il Consiglio Esecutivo

Articolo 15. Il Consiglio Esecutivo è l'organo a cui è demandata l'applicazione della volontà del Congresso e la realizzazione dei fini statutari. I membri del Consiglio Esecutivo devono essere iscritti al mugroma.org.

Articolo 16. Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per adempiere al mandato ricevuto.

Articolo 17. Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei consiglieri, ivi compreso il Presidente, salvo delega dello stesso. Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 18. Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti senza diritto di parola salva diversa decisione del Consiglio.

Articolo 19. In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni di Consiglio consecutive da parte di uno dei suoi membri, il Consiglio Esecutivo può procedere alla sua sostituzione.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri scenda al di sotto di 4, il Presidente dovrà convocare senza indugio un Congresso Straordinario per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Esecutivo.

Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro quindici giorni sul sito Web.

Articolo 20. Il Consiglio Esecutivo potrà istituire commissioni di lavoro e di studio per espletare i compiti affidategli, chiamando a farne parte anche persone esterne al Consiglio; ciascuno dei chiamati risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Esecutivo.

Articolo 21. La responsabilità del Consiglio Esecutivo nell'adempimento delle proprie funzioni è collettiva e solidale, salvo che alcuno dei suoi membri abbia fatto dichiarazione di voto contraria o che sia stato assente.

Articolo 22. Fanno parte del Consiglio esecutivo:

- *. Ambasciatore (Responsabile dei contatti e delle collaborazioni con gli enti dell'Università ed i MUG)
- *. Coordinatore Incontri
- *. VicePresidente
- *. Segretario
- *. Tesoriere
- *. Webmaster (Amministratore del Sito Web <http://www.mugroma.org>)

Articolo 23. L'acquisto dello status di Membro del C.E. avviene tramite votazione da parte del C.E. stesso e per i seguenti meriti:

1. riconosciute ed indiscusse capacità tecniche in un settore di attività del mugroma.org
2. continua e fruttuosa attività nello sviluppo cooperativo dei progetti del mugroma.org

Articolo 24. La cessazione dello status di Membro del C.E. avviene previa delibera del Congresso e per le seguenti ragioni:

1. documentata attività di sfruttamento a fini personali delle risorse del mugroma.org
2. inattività non giustificata nei confronti delle iniziative del mugroma.org
3. documentata concorrenza sleale nei confronti dello scopo sociale del mugroma.org
4. libera rinuncia agli incarichi con preavviso di almeno venti giorni.

Titolo IV - Il Presidente

Articolo 25. Il Presidente del mugroma.org ha la rappresentanza ufficiale dell'organizzazione di fronte a tutti gli enti e a tutti gli effetti. Il Presidente, ovvero un socio da lui indicato, è il solo a poter rappresentare il mugroma.org. Chi esprime pareri o giudizi lo fa per convinzione personale e se ne assume la responsabilità.

Articolo 26. La carica di Presidente ha durata sino alle dimissioni dello stesso ovvero sino alla revoca unanime del collegio dei fondatori. In caso di dimissioni il Consiglio Esecutivo procede al proprio interno all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 27. È compito del Presidente coordinare l'attività del Consiglio Esecutivo, convocare e presiederne le riunioni. In caso di urgenza il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari; tali provvedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente ai consiglieri e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Esecutivo, nella prima riunione seguente, che dovrà essere convocata senza indugio.

Spetta al Presidente sottoporre ad approvazione del Consiglio Esecutivo il verbale della riunione precedente, compilare e tenere aggiornato l'archivio e supervisionare la redazione della relazione finale.

Articolo 28. Il Vice presidente coadiuva il Presidente, sostituendolo in caso di impedimento.

Titolo V - Il Collegio dei Fondatori

Articolo 29. Il Collegio dei fondatori è composto da ex-presidenti ovvero ex-membri del Consiglio, in numero di due effettivi ed un supplente, che siano stati presenti alla fondazione del mugroma.org o siano stati raccomandati da precedenti componenti del Collegio.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del Collegio, subentra il membro supplente.

Articolo 30. Al Collegio spetta:

- a) decidere sui ricorsi relativi all'interpretazione dello Statuto;
- b) supervisionare l'attività del presidente in carica e del consiglio;
- c) esprimere pareri non vincolanti quando richiestogli dagli organi del mugroma.org.

Titolo VI - Il sito web

Articolo 31. Organo ufficiale del mugroma.org è il sito web <http://www.mug.uniroma3.it>. A questo indirizzo sono fornite tutte le informazioni e le delibere del congresso e del consiglio esecutivo.

Articolo 32. Il webmaster coordina la redazione e comunica al Consiglio Esecutivo i nomi dei redattori, che sono tenuti a sottoscrivere il presente Statuto. Egli è anche garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e la redazione.

Titolo VII - Patrimonio e scioglimento del mugroma.org

Articolo 33. Il patrimonio del mugroma.org è costituito da beni di proprietà del mugroma.org ivi comprese donazioni di beni mobili ed immobili di Membri o terzi. Resta di proprietà del socio il bene messo a disposizione del mugroma.org.

Articolo 34. Il mugroma.org ha durata illimitata e può essere sciolto secondo le procedure stabilite dal presente statuto.

Articolo 35. Per deliberare lo scioglimento del mugroma.org occorre la maggioranza dei due terzi del numero totale degli aventi diritto al voto previsti al Congresso Straordinario appositamente convocato. In caso di scioglimento i beni andranno riconosciuti come proprietà dell'Università di Roma Tre ed il Congresso dovrà stabilire a chi verranno devolute le attività del mugroma.org.